Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 29 maggio 1926** — **Numero 124**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Nomina di senatori.

Sua Maestà il Re, con decreti del 24 maggio 1926, su proposta di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare senatori del Regno: S. E. il cav. Ugo Cavallero, generale di brigata, Sottosegretario di Stato per la guerra; S. E. il cav. Giuseppe Sirianni, contrammiraglio, Sottosegretario di Stato per la marina, e S. E. il cav. Alberto Bonzani, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1159.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 848.

Proroga delle disposizioni relative al supplemento dell'indennità di caro viveri al personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabile fino al 30 giugno 1927 il Nostro decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento di caro viveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Nostro decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento di indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 140. — COOP

Numero di pubblicazione 1160.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. 847.

Autorizzazione a costruire ed esercitare un tronco tranviario dal raddoppio di Miano, sulla tranvia di Napoli-Secondigliano, sino a Piscinola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Napoli in data 10 febbraio 1926, presentato il 25 stesso mese dalla « Società Belga tranvie di Capodimonte » per la costruzione e l'esercizio di un tronco tranviario dal raddoppio di Miano, sulla tranvia Napoli-Secondigliano, sino a Piscinola;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società Belga per le tranvie di Capodimonte » è autorizzata a costruire ed esercitare un tronco tranviario dal raddoppio di Miano, sulla tranvia Napoli-Secondigliano, sino a Piscinola.

Art. 2.

La costruzione del tronco tranviario di cui sopra, dovrà essere eseguito in conformità al progetto dalla Società anzidetta presentato il 25 febbraio 1926, portante il bollo dell'ufficio del registro di Napoli in data 10 stesso mese e tenute presenti le osservazioni contenute nel voto n. 797 emesso sul progetto in parola, in data 16 aprile 1926, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 139. — COOP

Numero di pubblicazione 1161.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 850.

Istituzione del Gruppo B nel personale del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Gruppo B del ruolo organico del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili al fine di coadiuvare i funzionari del Gruppo A appartenenti al ruolo stesso, nel disimpegno delle mansioni di vigilanza e di sindacato sulle aziende di pubblici trasporti affidati alla industria privata.

Art. 2.

E' approvata la tabella di cui appresso per il Gruppo B del ruolo organico del personale di vigilanza:

Grado		Numero dei posti
8°	Vice ispettori	10
9°	Sotto ispettori di 1ª classe	15
10°	Sotto ispettori di 2ª classe	20
11°	Aiuto ispettori	20
		65

Art. 3.

Alla formazione del predetto ruolo organico sarà provveduto con personale in servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenente al ruolo del Gruppo B ed a quello degli assistenti e della carriera d'ordine del Genio civile, giusta le disposizioni degli articoli seguenti.

Nei ruoli di cui alle tabelle n. 48 e n. 49 dell'allegato n. 2 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificati con i Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1476, e 9 aprile 1925, n. 583, sono introdotte le riduzioni dei posti risultanti dall'allegato al presente decreto.

Qualora il numero degli impiegati da trasferire nel ruolo organico di cui all'art. 2 del presente decreto non corrisponda per i singoli gradi a quello dei posti diminuiti nei ruoli indicati al comma precedente, gli impiegati eccedenti in tali ruoli, dopo le eventuali promozioni di risulta al grado superiore, sono conservati in soprannumero nel rispettivo grado, lasciando vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori, a cominciare da quello più prossimo ai gradi in cui si verifichi l'eccedenza.

Art. 4.

Sono ammessi a far passaggio nel ruolo organico, nei gradi corrispondenti a quelli rivestiti, i funzionari appartenenti al Gruppo B del Genio civile, attualmente in servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 5.

Dopo che siasi provveduto all'inquadramento di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi, sempre nei gradi corrispondenti a quelli rivestiti, i funzionari del Gruppo C dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile addetti all'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, purchè siano provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbiano disimpegnato o disimpegnino funzioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Effettuato l'inquadramento di cui sopra e la sistemazione in organico derivante dagli spostamenti di grado, i posti di risulta potranno essere ricoperti con personale dei medesimi gruppi che presti servizio presso altri uffici dell'Amministrazione centrale, e, in seguito, con personale avventizio che abbia i requisiti per la sistemazione in ruolo purchè fornito dei titoli di studio prescritti per l'assunzione del personale nel Gruppo B del Real corpo del Genio civile e sempre con le modalità e limitazioni di cui al comma precedente.

Per le successive ammissioni nel Gruppo B del ruolo di vigilanza, valgono, anche per quanto riguarda i titoli di studio, le norme che regolano quelle nel corrispondente gruppo del Real corpo del Genio civile.

Art. 6.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione del nuovo ruolo, anche per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono disimpegnate dal Consiglio di amministrazione istituito per il ruolo tecnico di vigilanza.

Art. 7.

Al personale che farà passaggio nel nuovo ruolo sono applicabili tutte le disposizioni emanate per il personale del Gruppo B del Genio civile.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 142. — COOP

TABELLA A.

Riduzione di posti nei ruoli di cui alle tabelle n. 48 e 49 dell'allegato 2° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificati coi Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1476, e 9 aprile 1925, n. 583.

Gruppo *B*, Genio civile - Geometri.

Grado			
Grado	8°	posti da ridursi	n. 9
»	9°	» »	n. 17
»	10°	» »	n. 19 (10° e 11°)
»	11°	» »	
			n. 45

Gruppo C, Genio civile - Assistenti.

Grado 10° posti da ridursi	n.	1
» 11° » »	n.	1
» 12° » »	n.	2
» 13° » »	n.	1

Gruppo C, Genio civile - Personale d'ordine.

Grado 9° posti da ridursi	n.	0
» 10° » »	n.	2
» 11° » »	n.	3
» 12° » »	n.	6
» 13° » »	n.	1

Gruppo C, Amministrazione centrale - Personale d'ordine.

Grado 11° posti da ridursi	n.	1
» 12° » »	n.	2
Totale	n.	65

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 1162.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 849.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, che approva la distribuzione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo risultante dall'allegato *A*, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi di ogni Direzione o Ispettorato generale.

Art. 2.

Nella tabella n. 48 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 13 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, dall'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, e dall'art. 23 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, per la parte riguardante il personale della carriera amministrativa (Gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici, sono apportati i seguenti aumenti di posti:

Grado		Numero dei posti in aumento
4°	Direttori generali	1
5°	Ispettori centrali	2 (1)
6°	Direttori capi divisione	2
7°	Capi sezione	4

(1) Con incarico di dirigere servizi ispettivi relativi alla esecuzione di opere pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 141. — COOP

TABELLA *A*.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Direzione generale degli affari generali.
Direzione generale dell'edilizia e dei porti.
Direzione generale della viabilità.
Direzione generale delle opere idrauliche e delle bonifiche.
Ispettorato generale dei servizi speciali.
Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 1163.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 851.
Aumento dei posti di primo commesso nel ruolo del personale subalterno del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1926 nella tabella organica n. 30 allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici), il numero dei posti di primo commesso da due è aumentato a tre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 143. — COOP

Numero di pubblicazione 1164.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 852.

Disposizioni per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta nella ricorrenza del VII Centenario della morte di San Francesco, di dare al famoso Santuario della Verna e ad altri luoghi che si riannodano alle grandi tradizioni francescane, sicuri ed agevoli accessi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'andamento generale della strada provinciale Tebro-Casentinese (n. 19 dell'elenco III, tabella *B* della legge 23 luglio 1881, n. 333) approvato con i Regi decreti 26 giugno 1900 e 12 marzo 1925, è modificato nel tratto tra la Sella delle Capannacce e i pressi del Varco di Chiusi, seguendo un tracciato più a monte per le località Compogiglioso e Dama e per gli abitati della Beccia e di Chiusi in Casentino.
Questa variante, della lunghezza di circa km. 10, è segnata in tratti di colore turchino e compresa fra i punti *A, B, C* dell'unita planimetria che sarà, d'ordine Nostro, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire, anticipando la relativa spesa, salvo il contributo della provincia di Arezzo nella misura del 50 per cento ricuperabile in venti annualità, la variante di cui all'articolo precedente, e il tratto anteriore dall'innesto con la strada di Vallesanta alla Sella delle Capannacce, assumendo a completo suo carico, quella parte di maggiore costo che dipenda dalla necessità di ultimare i lavori stessi entro limiti di tempo ristretti e che sarà determinato a suo tempo.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire a totali sue spese una strada che partendo dalla variante della citata strada provinciale n. 19, nei pressi della località Doccione per Castello di Chiusi, e la località Dogana condurrà al Santuario della Verna, innestandosi presso l'entrata di questo alla esistente provinciale di Pieve Santo Stefano.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a sistemare a totali sue spese l'esistente strada comunale di accesso dal comune di Chiusi in Casentino, per Chitignano alla stazione ferroviaria di Rassina, ed a corrispondere, ove risulti giustificato, congrui premi di acceleramento a quegli Enti che abbiano dovuto conferire eccezionale impulso a lavori stradali di loro pertinenza allo scopo di ultimarli contemporaneamente a quelli intrapresi dallo Stato, in virtù del presente decreto, per gli accessi al Santuario della Verna.

Art. 5.

L'esecuzione delle opere indicate negli articoli precedenti potrà essere appaltata mediante trattative private, ovvero ordinata in economia previo soltanto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Ai comuni di Rieti e di Greccio in provincia di Roma, potranno essere corrisposti sui fondi stanziati al capitolo 112, art. 7, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-26 ed ai corrispondenti dell'esercizio 1926-27 sussidi straordinari nella misura del 75 per cento della spesa ch'essi incontreranno rispettivamente per la sistemazione delle strade di accesso ai Santuari francescani di Fonte Colombo e di Greccio.
Questi sussidi saranno concessi e pagati con le norme del R. decreto 16 giugno 1904, n. 445.

Art. 7.

Per fare fronte alla spesa dipendente dalle opere previste negli articoli 2, 3, 4 del presente decreto, sono autorizzate le seguenti variazioni nella tabella annessa al R. decreto 9 marzo 1925, n. 266:

Aumenti:

Opere stradali nell'Italia Centrale: « Specie » strade provinciali che si costruiscono dallo Stato	L. 4,500,000
Costruzione e sistemazione di strade per accesso a Santuari francescani e maggiori spese per acceleramento di lavori delle strade predette	L. 5,500,000
	L. 10,000,000

Diminuzioni:

Fondo di riserva della cat. 1ª	L. 10,000,000

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 144. — COOP

Numero di pubblicazione 1165.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 782.

Contributo scolastico dei comuni di Gorla Minore e di Gorla Maggiore.

N. 782. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Gorla Minore della provincia di Milano, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10,494.90 col R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, è ridotto a L. 6474.98 a decorrere dal 1° gennaio 1915 ed è approvato il contributo del comune di Gorla Maggiore in L. 4019.92 dal 1° gennaio 1915.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 aprile 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Treviso.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Treviso.

MAESTA',

Dalle elezioni generali del novembre 1923 la maggioranza consigliare del comune di Treviso risultò composta di elementi non omogenei, fra i quali, dopo un breve periodo di fattiva collaborazione, non tardarono a manifestarsi dissensi e contrasti, che, a mano a mano accentuatisi, determinarono in seno all'Amministrazione uno stato di disagio e di crisi rendendone l'azione sempre più lenta, incerta e perplessa ed ostacolando la risoluzione di affari di capitale importanza nei riguardi dell'assetto della finanza municipale.

Dimessisi sei consiglieri, mentre la minoranza disertava da tempo le rare adunanze consigliari, lo stesso sindaco e gli altri consiglieri che ne seguivano la tendenza, rassegnarono il mandato, che in una successiva riunione dichiaravano però di riassumere, dando al loro atto un significato di protesta verso provvedimenti di partito, dai quali il sindaco medesimo era stato colpito. La profonda ripercussione che tali avvenimenti hanno avuto nell'ambiente cittadino, anche per la larga divulgazione fattane dalla stampa, e per gli appassionati dibattiti che ne furono conseguenza, inasprendo gli animi, hanno determinato una situazione estremamente tesa e preoccupante, nei riguardi dell'ordine pubblico, in vista della quale, dopo che il Prefetto ha provveduto alla sospensione dell'Amministrazione, affidando ad un suo Commissario la gestione dell'Ente, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Treviso è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Luigi Brandi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926.

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad eseguire alcune strade coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, numero 1931, col quale le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono state estese alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;

Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

Viste le deliberazioni in data 1° novembre e 5, 6, e 12 dicembre 1925, nonchè l'altra in data 13 marzo 1926, con le quali la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Cagliari ha deliberato, in applicazione delle dispo-

sizioni di cui sopra, di riconoscere il carattere di strade provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici di cui alle norme sovracitate, alle seguenti strade:

1. Urzulei-Talana-Villagrande;
2. Ardauli-Neoneli;
3. Villanovafranca-Guasila;
4. Campeda-Badde Salighe-Bolotana;
5. Calasetta-S. Antioco-S. Giovanni Suergiu;
6. S. Nicolò Gerrei-Villasalto-strada provinciale da San Vito a Ballao;
7. Gergei-Villanovafranca;
8. Orroli-Donigala Siurgus;
9. Ballao-Escalaplano-Perdasdefogu;
10. Villasor-Serramanna-Samassi;
11. S. Lussurgiu-Seneghe-Tramatza;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni nei Comuni interessati della Provincia, non furono prodotti reclami;

Visti i pareri 15 aprile 1926, nn. 149 e 151, del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, dai quali risulta che tutte le dette strade hanno i caratteri per essere costruite coi benefici di cui agli articoli 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e che nulla vi è da osservare sui relativi andamenti;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Cagliari è autorizzata ad eseguire, coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e secondo i tracciati in rosso risultanti dalle planimetrie allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, le seguenti strade:

1. Urzulei-Talana-Villagrande;
2. Ardauli-Neoneli;
3. Villanovafranca-Guasila;
4. Campeda-Badde Salighe-Bolotana;
5. Calasetta-S. Antioco-S. Giovanni Suergiu;
6. S. Nicolò Gerrei-Villasalto-strada provinciale da San Vito a Ballao;
7. Gergei-Villanovafranca;
8. Orroli-Donigala Siurgus;
9. Ballao-Escalaplano-Perdasdefogu;
10. Villasor-Serramanna-Samassi;
11. S. Lussurgiu-Seneghe-Tramatza.

All'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, da relevarsi sui fondi di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in occasione dell'appalto delle opere.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 1970 della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1926, il numero d'iscrizione della quarta intestazione dell'elenco di smarrimento certificati, riguardante « Solari Luigi fu Girolamo dom. a Roma, obbligazioni ferroviarie 3 per cento Rete Adriatica, serie *E*, del capitale di L. 1000 » è 29151 anzichè 21151 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 26 maggio corrente, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio corrente, concernente l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 116

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	87 45	Belgio	85 25
Londra	129 626	Olanda	10 75
Svizzera	515 —	Pesos oro (argentino)	24 32
Spagna	394 —	Pesos carta (argent.)	10 70
Berlino	6 38	New-York	26 676
Vienna	3 80	Belgrado	47 50
Praga	78 50	Budapest	0 0375
Romania	10 51	Russia (cervonetz)	138 15
Dollaro canadese	26 74	Norvegia	5 75
Albania	5 15	Oro	514 72

Pesos oro, ieri, rettificasi: 23.95.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 10
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	94 20
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 40

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini », in Firenze.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di armonia e contrappunto nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 aumentabili, per aumenti periodici, sino a L. 13,700.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 10 luglio 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato, a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Comporre in stanza chiusa e nel limite massimo di 18 ore per le prove *a*), *b*), *c*):

a) una fuga a quattro voci su oggetto dato;

b) un madrigale a cinque voci su parole date;

c) un basso dato senza numeri da armonizzare e disporre, a otto voci in due cori;

d) nel limite massimo di sei ore consecutive, un solfeggio per canto e pianoforte su tema dato dalla Commissione esaminatrice;

Dar saggio estemporaneo al pianoforte di modulazioni, secondo le designazioni della Commissione esaminatrice;

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone la armonia, due canti, l'uno affidato al basso, l'altro al soprano;

Correggere in presenza della Commissione un compito scolastico fornito dalla Commissione stessa;

Fare l'analisi tecnica, dopo un'ora di studio, di una composizione classica a quattro voci solo ed eseguirla al pianoforte;

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti pubblicazioni didattiche del genere.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 15 maggio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.